DECISIONE N° 37-54
del 29 luglio 1954
relativa alle condizioni di pubblicità dei listini di prezzi e condizioni di vendita praticati dalle imprese dell'industria dell'acciaio per la vendita degli acciai speciali definiti all'allegato III del Trattato.

L'ALTA AUTORITA',

Visto l'art. 60, § 2 *a)* e l'art. 63, § 2 del Trattato,

Visto l'allegato III del Trattato,

Vista la decisione N° 31-53 del 2 maggio 1953, relativa alle condizioni di pubblicità dei listini di prezzi e condizioni di vendita praticati dalle imprese dell'industria dell'acciaio, modificata dalla decisione N° 2-54 del 7 gennaio 1954 *(Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 1953, pag. 111 e del 13 gennaio 1954, pag. 218)*,

Considerando che i listini di prezzi e condizioni di vendita praticati dalle imprese devono consentire di verificare la conformità alle regole di concorrenza definite nel Trattato, in particolare all'articolo 4 e all'articolo 60,

Considerando tuttavia che per la vendita degli acciai speciali definiti all'allegato III del Trattato la pubblicazione dei prezzi e condizioni di vendita non può essere richiesta che nella misura in cui le transazioni riguardino sia qualità prodotte da più imprese e utilizzate da più acquirenti, sia una determinata qualità prodotta da una sola impresa e utilizzata da più acquirenti, sia infine una qualità utilizzata da un solo acquirente ma prodotta da più imprese,

Considerando che le regole rispondenti a queste finalità devono essere applicate sia dagli acquirenti rivenditori di merce non trasformata e dai commissionari, sia dalle stesse imprese,

Considerando infine che le transazioni riguardanti acciai speciali presentano caratteristiche che non giustificano l'estensione a tali transazioni delle disposizioni della decisione N° 2-54 del 7 gennaio 1954,

DECIDE:

Articolo 1

Le disposizioni della decisione N° 31-53 di cui sopra, modificata dalla decisione N° 2-54 sopramenzionata, non sono applicabili alle imprese delle industrie dell'acciaio per la vendita degli acciai speciali definiti all'allegato III del Trattato.

Articolo 2

Le imprese delle industrie dell'acciaio devono pubblicare i loro listini di prezzi e condizioni di vendita concernenti gli acciai speciali definiti all'allegato III del Trattato conformemente alle disposizioni della presente decisione.

Articolo 3

Prima di effettuare un'offerta o di concludere una transazione sulle qualità di acciai enumerate qui di seguito, le imprese devono pubblicare, conformemente agli articoli seguenti, i prezzi e condizioni di vendita applicabili sul mercato comune a tali qualità:

a) acciaio al mangano-silicio per molle di veicoli,

b) acciaio automatico allo zolfo, al piombo, al piombo-zolfo,

c) lamierini magnetici in genere, senza far distinzione per quanto riguarda la perdita in watt,

d) acciai da costruzione non legati con un tenore di carbonio del 0,6 % e oltre,

e) acciai da costruzione legati, della categoria *a)* dell'allegato III del Trattato e definiti da un capitolato di appalto proprio del consumatore,

f) acciai da costruzione legati secondo le seguenti norme:

norme tedesche	*norme belghe*	*norme francesi*	*norme italiane*
16 Mn Cr 5	Mn Mo 415	45 S 8	16 M C 5
20 Mn Cr 5	Cr Mo 211	35 C 4	14 N C 5
37 Mn Si 5	Cr Mo 312	45 C 4	15 N C 5
42 Mn V 7	Cr Va 512	18 C D 4	15 N C 11
15 Cr 3	Ni 220	25 C D 4	17 NCD 7
34 Cr 4	Ni Cr 235	35 C D 4	40 C 4
41 Cr 4	Ni Cr 241	16 N C 6	25 C D 4
25 Cr Mo 4	Ni Cr 322	35 N C 6	32 C D 4
34 Cr Mo 4	Ni Cr 342	16 N C 11	38 C D 4
42 Cr Mo 4	Ni Cr Mo 335	30 N C 11	35 C D 9
50 Cr Mo 4	Ni Cr Mo 415	35 N C 15	38 NCD 4
30 Cr Mo V 9		16 NCD 6	35 NCD 7
36 Cr Ni Mo 4		35 NCD 6	40 NCD 7
34 Cr Ni Mo 6		30 NCD 12	35 C M 4
15 Cr Ni 6			

Articolo 4

Tutti i listini di prezzi e condizioni di vendita pubblicati devono comprendere almeno le seguenti indicazioni:

a) prezzo base per qualità e per categoria di prodotti,

b) extra che vengono applicati, indicando come minimo:

— gli scarti per dimensioni e lunghezze,

— le maggiorazioni e diminuzioni di quantità per ordinazione,

— le tolleranze non soggette a soprapprezzo,

— le maggiorazioni per tolleranze ridotte di laminazione, di taglio e di peso,

— come pure tutti i soprapprezzi e mag-
— giorazioni normalmente applicati che si riferiscono alla consegna dei diversi prodotti,

c) luogo di consegna,

d) modo di quotazione,

e) spese connesse al modo di caricamento,

f) quando ne viene fatta applicazione, tutti i ribassi e in particolare,

— ribassi di quantità, siano essi accordati mediante specificazione, sull'insieme di un'ordinazione, su un quantitativo acquistato presso il venditore durante un certo periodo, ovvero in base al consumo globale dell'acquirente,

— ribassi di fedeltà,

— ribassi, ristorni e qualsiasi forma di rimunerazione al commercio o alle organizzazioni di vendita,

g) condizioni di pagamento,

h) natura e importo delle tasse e degli altri oneri che si aggiungono ai prezzi dei listini nelle condizioni fatte agli acquirenti,

i) nel caso in cui le condizioni applicabili alla transazione si riferiscano al listino in vigore il giorno dell'ordinazione e ammettano l'eventualità di questa revisione,

— modalità di questa revisione.

Articolo 5

I listini non possono fare riferimento a qualità e a prodotti che non entrino effettivamente nella gamma di produzione dell'impresa in questione.

Articolo 6

1. *a)* I listini di prezzi e condizioni di vendita sono applicabili soltanto allo scadere del primo giorno utile dopo l'invio degli esemplari a stampa all'Alta Autorità,

b) devono essere comunicati dai venditori, a richiesta, a ogni persona interessata,

c) l'Alta Autorità può decidere di assicurare la loro diffusione mediante una speciale pubblicazione al riguardo,

2. Il comma 1 si applica parimenti a ogni modificazione dei listini di prezzi e condizioni di vendita.

Articolo 7

1. Le imprese dovranno fissare le loro condizioni di vendita in modo che i loro acquirenti, le loro organizzazioni di vendita e i loro commissionari si impegnino per la rivendita di merce non trasformata, eccezion fatta per la vendita da magazzino, a conformarsi per i loro listini di prezzi e condizioni di vendita alle regole fissate dalla presente decisione.

Salvo per quanto riguarda i prezzi e condizioni di vendita che sono loro proprî, gli acquirenti, le organizzazioni di vendita e i commissionari possono soddisfare il loro obbligo facendo conoscere, nelle condizioni fissate all'articolo 6 di cui sopra, gli elementi dei listini di prezzi e condizioni di vendita, stabiliti dalle imprese produttrici in conformità della presente decisione, che sono applicabili alle loro vendite.

2. Le imprese sono rese responsabili delle infrazioni all'obbligo di cui sopra commesse dai loro agenti diretti, dalle loro organizzazioni di vendita o dai loro commissionari.

Articolo 8

Le disposizioni che precedono sono applicabili ai listini di prezzi e condizioni di vendita da fissare successivamente alla presente decisione e, in ogni caso, a tutti i listini e condizioni in vigore a partire dal 20 agosto 1954.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella sua seduta del 29 luglio 1954.

Dall'Alta Autorità

Il Vice-Presidente

Franz ETZEL

DECISIONE N° 38-54
del 29 luglio 1954
che limita il campo di applicazione della decisione N° 3-54 del 7 gennaio 1954 relativa alle informazioni, da fornirsi dalle imprese delle industrie dell'acciaio sull'applicazione dei loro listini.

L'ALTA AUTORITA',

Visto l'articolo 47 del Trattato,

Vista la decisione N° 3-54 del 7 gennaio 1954 relativa alle informazioni, da fornirsi dalle imprese delle industrie dell'acciaio sull'applicazione dei loro listini *(Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1954, pag. 219)* come pure la decisione N° 37-54 del 29 luglio 1954 relativa alle condizioni di pubblicità dei listini di prezzi e condizioni di vendita praticati dalle imprese delle industrie dell'acciaio per la vendita degli acciai speciali definiti all'allegato III del Trattato *(Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 1954, pag. 470)*,

Considerando che la decisione N° 37-54 del 29 luglio 1954 esclude per la vendita degli acciai speciali l'applicazione delle disposizioni della decisione N° 2-54 del 7 gennaio 1954,

Considerando che, di conseguenza, per la vendita di tali acciai la comunicazione d'informazioni di cui alla decisione N° 3-54 del 7 gennaio 1954 è senza oggetto,

DECIDE:

Articolo 1

E' inserito nell'articolo 1 della decisione N° 3-54 un comma 2, redatto nei seguenti termini:

"Tuttavia la presente decisione non è applicabile alle transazioni riguardanti gli acciai speciali definiti all'allegato III del Trattato,,.

Articolo 2

La presente decisione entrerà in vigore all'interno della Comunità il 1° agosto 1954.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta del 29 luglio 1954.

Dall'Alta Autorità

Il Vice-Presidente

Franz ETZEL